



Bologna, 19 febbraio 2024

Spett.le
Consiglio Nazionale Forense
Ufficio Studi
Via Arenula, 71
00186 – Roma (RM)
A mezzo PEC: protocollo@pec.cnf.it
A mezzo mail:
presidenza@consigionazionaleforense.it

Oggetto: Richiesta parere in merito all'applicabilità agli Ordine Professionali del nuovo "codice appalti", in tema di procedure contrattuali ed obblighi di trasparenza (nota ANAC del 10/01/2024)

La Rete dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna nella riunione del 12 dicembre 2023 ha espresso oggettive e fondate riserve sull'effettiva possibilità da parte degli ordini professionali di praticare gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito NUOVO CODICE APPALTI) in tema di procedure contrattuali.

E ciò per le seguenti ragioni.

Con riferimento alla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici (di seguito "BDNCP"), si è constatato che ANAC, con Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 (**All. 1**), ha adottato il provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5 del NUOVO CODICE APPALTI, recante «*Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale*».

Come riportato nella nota ANAC del 10/01/2024 (**All. 2**), dal 1° gennaio 2024 la BDNCP assicura la pubblicazione dei dati individuati all'art. 28, co. 3 del NUOVO CODICE APPALTI, tra cui quelli già previsti dall'art. 1, co. 32 L. 190/2012 (pertanto abrogato dal nuovo codice). Di conseguenza:



- non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l'invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file;

- perdono di efficacia le relative specifiche tecniche che disciplinavano le modalità di compilazione e pubblicazione del file XML e di invio ad ANAC della dichiarazione di adempimento;

- per i contratti la cui procedura venga avviata dal 1° gennaio 2024, la trasparenza dei dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012, e ora indicati nell'art. 28 co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNCP attraverso le **piattaforme di approvvigionamento digitale certificate**;

- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono inserire sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto e che includono anche quelli indicati all'art. 28, co. 3 del nuovo codice.

Ma **L'adozione e l'utilizzo di tali piattaforme certificate comporta un costo annuo medio che si aggira tra i 12.000,00 ed i 15.000,00 euro, oltre alla necessità di avere personale specificamente formato al loro utilizzo.**

Si tratta, con tutta evidenza, di un adempimento **assolutamente insostenibile** per gli Ordini professionali, soprattutto da parte di quelli di piccole dimensioni, mediamente con una dotazione organica di appena un paio di dipendenti, il cui lavoro è totalmente assorbito dagli incombenti di segreteria.

Né le limitate sostanze economiche di cui dispongono gli Ordini professionali consentirebbero agli stessi di implementare la spesa annua per assumere nuovo personale, formarlo e dotarsi delle piattaforme certificate richieste dalla nuova normativa.

Come ricordato dal Prof. Giuseppe Colavitti nel proprio parere del 01/08/2023 (**All. 3**), secondo una consolidata tradizione, recepita espressamente negli ordinamenti professionali più recenti¹, gli Ordini professionali sono qualificati come **enti pubblici non economici a carattere associativo**, dotati di **autonomia** regolamentare, patrimoniale e finanziaria, trattandosi di enti che non gravano sulla finanza pubblica, alimentati esclusivamente dai contributi degli iscritti.

In funzione di ciò, gli Ordini professionali sono spesso destinatari di richieste di obblighi ed adempimenti previsti per gli Enti Pubblici che, oltre a non essere coerenti con la

¹ cfr. art. 24 dell'ordinamento forense, L. 247/2012; art. 6, d.lgs. 139/2005, ord. dott. Commercialisti.



loro natura associativa, finiscono per essere eccessivamente gravosi, se non addirittura irrealizzabili, per la loro struttura organizzativa che, lo si ribadisce, dispone di limitate sostanze economiche, derivanti esclusivamente dalle quote annuali versate dagli iscritti.

Con la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75 è stato novellato il testo dell'articolo 2, comma 2 *bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, introducendo dopo il primo periodo, il seguente: «*Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente*»: tale norma - ricorda ancora il Prof. Colavitti nel cit. parere – rappresenta una disposizione di principio che preclude ormai definitivamente ogni impropria pedissequa assimilazione degli ordini professionali alle amministrazioni statali.

In tale contesto, ci si chiede, dunque, se tale principio possa – come ritiene la scrivente Unione Regionale – considerarsi analogicamente estensibile anche agli adempimenti previsti dal nuovo codice appalti in materia di procedure contrattuali e obblighi di trasparenza, così esonerando gli Ordini professionali dall'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati individuati all'art. 28, co. 3 NUOVO CODICE APPALTI, con le modalità individuate da ANAC nella propria nota ANAC del 10/01/2024, tenuto conto della gravosità e oggettiva impraticabilità degli stessi, per le ragioni già sopra esposte.

Tutto ciò premesso, la scrivente **Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia- Romagna**

CHIEDE

che il Consiglio Nazionale Forense, tramite il proprio Ufficio Studi, Voglia emanare un parere in merito al predetto quesito

Restando in attesa di cortese riscontro, l'occasione ci è gradita per porgervi i più cordiali saluti.

Si allegano: 1) Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023; 2) Nota ANAC del 10/01/2024; 3) Parere del Prof. Giuseppe Colavitti del 01/08/2023;

**Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia- Romagna
- U.R.C.O.F.E.R.**

Il Presidente Avv. Mauro Cellarosi